



SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito In Data 10-7-2016

DIRIGENTE

Progetto di Legge

**Modifiche ed integrazioni alla Legge 27 giugno 2013 n.71
"Legge in materia di sostegno allo sviluppo economico"**

Articolo 1

1. Dopo l'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n.71 è inserito il seguente articolo:

"Art.21bis

(Misure speciali di attrazione e tutela per gli investimenti di grandi dimensioni)

1. Il presente articolo stabilisce misure tese ad attrarre e tutelare investimenti di grandi dimensioni all'interno del territorio sammarinese, mediante:

- a) l'istituzione di un quadro di rafforzata garanzia di stabilità normativa;
- b) la disciplina della facoltà per l'Amministrazione di stipulare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, accordi convenzionali volti a regolare i termini e le condizioni dei suddetti investimenti.

2. Ai fini del presente articolo, le seguenti espressioni assumono i significati di seguito indicati:

- a) "investimento di grande dimensione": l'investimento effettuato all'interno del territorio nazionale di valore complessivo superiore al limite indicato all'articolo 63, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166;
- b) "investitore": ciascuna persona fisica o giuridica che effettua l'investimento di grande dimensione, così come specificamente definita negli accordi convenzionali di cui al comma 1, lettera b) ed ai successivi commi e/o negli eventuali atti normativi adottati per la loro attuazione;
- c) "normativa": le norme di rango primario e secondario.

3. L'attività di convenzionamento di cui al comma 1, lettera b) è di competenza del Congresso di Stato ed è esercitata da una delegazione a ciò espressamente costituita, deputata ad effettuare la trattativa con i soggetti privati interessati. La delegazione di Governo è supportata tecnicamente da dirigenti o loro delegati delle Unità Organizzative, dei Dipartimenti, degli Enti ed Aziende Autonome di Stato del Settore Pubblico Allargato e/o da membri di altri organi dell'Amministrazione individuati in ragione delle caratteristiche ed ambiti di intervento connessi all'investimento di grande dimensione ed indicati nella delibera di nomina della delegazione incaricata.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 480
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

4. Gli accordi convenzionali hanno natura e funzione pubblicistica, sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto e contengono adeguata motivazione in ordine all'interesse pubblico perseguito.

5. La validità ed efficacia dei predetti accordi convenzionali è subordinata alla ratifica del Consiglio Grande e Generale qualora:

a) contengano impegni a carico della parte pubblica la cui attuazione richieda l'adozione di atti di legge o aventi forza di legge e/o di deliberazioni dell'organo legislativo;

b) prevedano espressamente tale condizione sospensiva.

6. L'investitore che abbia stipulato accordo convenzionale a mente dei superiori commi ha facoltà di continuare ad applicare la normativa vigente al momento del perfezionamento dell'accordo medesimo fino al termine previsto dallo stesso e/o dagli eventuali atti normativi adottati per la sua attuazione; tale termine non potrà comunque superare i venti anni.

7. Gli accordi convenzionali di cui ai superiori commi e/o gli atti normativi eventualmente adottati per la loro attuazione individuano gli ambiti e settori normativi in relazione ai quali la disposizione del comma 6 debba essere applicata, in ragione delle caratteristiche e tipologie dello specifico investimento di grande dimensione.

Articolo 2

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 480
F +378 (0549) 885265